



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

Repertorio n.117194

Raccolta n.36294

ATTO DI FUSIONE

Repubblica Italiana

Registrato a Perugia

il 15/12/2009

al n. 20226

L'anno duemilanove, il giorno undici del mese di dicembre

11 dicembre 2009

Protocollato dal

*Registro Imprese
di Perugia*

il 16/12/2009

al nr.45769

nr. R.E.A. 246126

Iscritto il 16/12/2009

In Perugia, nel mio Studio in Via Martiri dei Lager
78 - Innanzi a me **Giuseppe Brunelli**, Notaio in Perugia e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di questa città

sono comparsi

Protocollato dal

*Registro Imprese
di Perugia*

il 16/12/2009

al nr.45771

nr. R.E.A. 141982

Iscritto il 16/12/2009

BALDUCCI Avv. ENZO nato a Perugia il 25 ottobre 1944, per la carica domiciliato presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**A.C.I. SERVICE s.r.l.**", unipersonale, con sede in Perugia, Fraz.

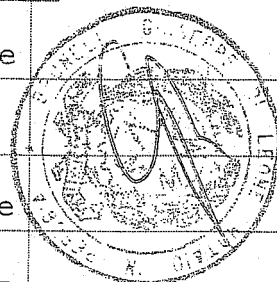
Trascritto a Perugia

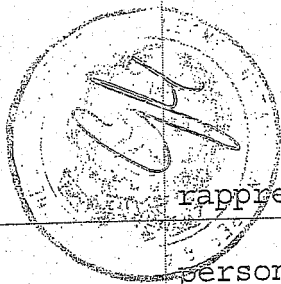
il 17/12/2009

al n.20767

Santa Sabina, Strada Corcianese n.218/h, capitale sociale euro 70.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia e codice fiscale 01483000541, R.e.a. PG-141982

GRANAROLI ALESSANDRA nata a Roma il 10 settembre 1967, per la carica domiciliata presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale





rappresentante della società "GUIDACI s.r.l.", uni-

personale, con sede in Perugia, Fraz. Ellera Scalo,

Via Corcianese n.232, capitale sociale euro

19.297,41, interamente versato, numero di iscrizione

al Registro delle Imprese di Perugia e codice fisca-

le 02858610542, R.e.a.PG-246126.

I quali comparenti, della cui identità personale io

Notaio sono certo

PREMESSO

A) che è stato redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti progetto di fusione per incorporazione in "ACI SERVICE s.r.l." della società "GUIDACI s.r.l.";

B) che il progetto è stato depositato al Registro delle Imprese di Perugia, per quanto riguarda "GUIDACI s.r.l.", il 15 giugno 2009, iscritto il giorno 16 giugno 2009, prot.27435/2009, e, per quanto riguarda "A.C.I. SERVICE s.r.l.", il 9 giugno 2009, iscritto il 15 giugno 2009, prot.n. 26745/2009;

C) che detto progetto di fusione è stato approvato con decisioni dei soci delle società partecipanti assunte il 26 giugno 2009, verbalizzate con atti ai miei rogiti:

- rep.n.116049/35542 per "ACI SERVICE s.r.l.", reg. a Perugia il 3 luglio 2009 al n.10908, depositato e

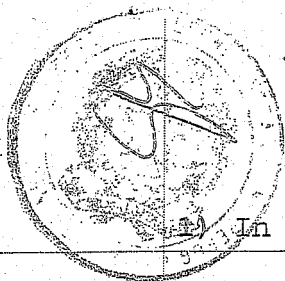
iscritto al Registro delle Imprese di Perugia il 29 giugno 2009, prot. n.30491 che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane mia lettura per dispensa datami dai comparenti;
- rep.n.116050/35543 per "GUIDACI s.r.l.", reg. a Perugia il 3 luglio 2009 al n. 10909, depositato e iscritto nel Registro delle Imprese di Perugia il 29 giugno 2009, prot. n.30484, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane mia lettura per dispensa datami dai comparenti;

D) che è decorso il termine di cui al combinato disposto degli artt.2503 c.c. e 2505-quater C.C. senza che siano pervenute opposizioni all'esecuzione della fusione, come i comparenti attestano e confermano; la fusione è pertanto attuabile ai sensi di dette disposizioni di legge;

E) che i comparenti sono stati delegati a rappresentare le società partecipanti nel presente atto di fusione in forza delle citate delibere 26 giugno 2009.

Quanto sopra premesso, affinché costituisca del presente atto parte integrante e sostanziale, i comparenti, nelle indicate qualifiche e rappresentanze

DICHIARANO E CONVENGONO



1) In esecuzione dei progetti di fusione di cui alle superiori lettere A) e B) e delle delibere di cui alla superiore lettera C) delle premesse, la società "Guidaci s.r.l." unipersonale, è dichiarata fusa per incorporazione nella "A.C.I. Service s.r.l." unipersonale.

2) La fusione assumerà efficacia dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dal secondo comma dell'art.2504/bis del Codice Civile; dalla data d'inizio dell'esercizio in corso al momento in cui la fusione acquisterà efficacia, esercizio che per entrambe le società coincide con l'anno solare, le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della incorporante, ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art.172, nono comma, D.P.R. 917/1986.

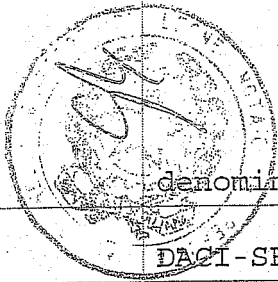
3) Per effetto della fusione la società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione; conseguentemente ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, resta autorizzato senza necessità di atti ulteriori e con esonero da qualsiasi responsabilità a trasferire alla incorporante atti, documenti o altri titoli, contratti, conti attivi e pas-

sivi attualmente intestati all'incorporata; cessano di diritto tutte le cariche conferite dagli organi dell'incorporata ed ogni eventuale procura o delega rilasciata in nome della medesima.

4) La società incorporante, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, è autorizzata a compiere in ogni tempo e senza necessità di concorso di rappresentanti della società incorporata qualunque atto, pratica, formalità necessarie allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale dell'incorporata e successore di pieno diritto in ogni rapporto giuridico attivo e passivo di quest'ultima, in esecuzione del presente atto di fusione.

5) La incorporante detiene la totalità del capitale dell'incorporata; conseguentemente la fusione è attuata senza aumento di capitale della incorporante a servizio, con annullamento di tutte le quote dell'incorporata e senza far luogo ad alcuna forma di concambio.

6) Si precisa che lo statuto della società incorporante subisce modifiche in relazione all'oggetto sociale, onde ricomprendervi anche le attività già esercitate dall'incorporata e per quanto riguarda la



denominazione sociale che viene modificata in "GUI-
DACT-SERVICE s.r.l.

7) Ai fini delle trascrizioni e voltture nei Pubblici Registri, si fa risultare che la società incorporata è titolare dell'automezzo FIAT PUNTO targa DA592SP, telaio n.ZFA19900001043650, che la società incorporante è titolare di seguenti beni immobili e mobili registrati:

IMMOBILI:

officina per revisione autoveicoli in Comune di Perugia, Fraz. Ponte San Giovanni, Via della Scienza n.8, con corte antistante esclusiva, composta da ampio locale ad uso officina, ufficio, archivio, magazzino, due wc con anti e spogliatoio.

Nel Catasto Fabbricati: foglio 290, particella 501 sub 2, Cat. D/7, rendita euro 2.065,83 e particella 2105 area urbana senza redditi. L'area urbana è censita al Catasto Terreni al foglio 290 con la particella 2105 are 11.50, ente urbano;

MOBILI REGISTRATI:

- trattore stradale FIAT targa PG638498, telaio ZCFM1HDH001137247;

- semirimorchio targato PG017226, telaio ZA9SR141509A13711;

- autovettura FIAT targata CL785RD, telaio

ZFA19200000427646;

- autovettura FIAT targata AB523SJ, telaio

ZFA17000000542005;

- autovettura FIAT targata CA606VB, telaio

ZFA16900001145226.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,
redatto con mezzi di video scrittura da persona di
mia fiducia e da me letto ai comparenti che, inter-
pellati, dichiarano di approvarlo e con me lo sotto-
scrivono alle ore diciotto e venti minuti.

Consta di due fogli di cui sono occupate pagine sei
e parte della settimana.

Firmato: Alessandra Granaroli

" Enzo Balducci

" Giuseppe Brunelli Notaio



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

Atto A all'Atto
N. 36294 di Rocc.

Repertorio n.116049

Raccolta n.35542

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Registrato a Perugia

il 3/7/2009

al n. 10908

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di
giugno alle ore diciotto e trenta minuti

26 giugno 2009

Protocollo dal

Registro Imprese

di Perugia

il 29/6/2009

al nr. 30491

nr. R.E.A. 141982

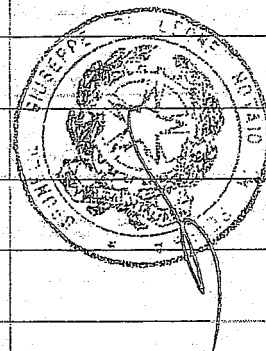
Iscritto il 29/6/2009

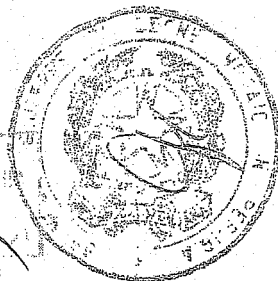
In Perugia, nel mio studio in Via Martiri dei Lager
n.78 - Innanzi a me, dott. Giuseppe Brunelli, Notaio
in Perugia ed iscritto al Collegio Notarile del Di-
stretto di questa città

è comparso

BALDUCCI Avv. ENZO nato a Perugia il 25 ottobre 1944,
per la carica domiciliato presso la sede sociale,
che interviene al presente atto in qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-
presentante della società "A.C.I. SERVICE s.r.l.",
unipersonale, con sede in Perugia, Fraz. Santa Sabi-
na, Strada Corcianese n.218/h, capitale sociale euro
70.000,00, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Perugia e codice fiscale 01483000541,
R.e.a. PG-141982.

Il comparente, della cui identità personale io Nota-
io sono certo, mi richiede ai sensi dell'art. 2480
c.c., di verbalizzare l'assemblea della società sud-
detta, da tenersi in questo luogo, giorno ed ora, in





prima convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente

ordine del giorno

- delibera di fusione tra la società incorporante
"ACI SERVICE s.r.l." e la società incorporanda "GUI-
DACI s.r.l.".

Aderisco alla richiesta e do atto che il comparente,
nella qualifica, presiede l'assemblea ai sensi
dell'art.11) dello statuto vigente, facendo consta-
tare:

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di
legge e di statuto, mediante avviso diramato ai soci
in data 16 giugno 2009;

- per il Consiglio di Amministrazione la presenza
del costituito Presidente Enzo Balducci e del Consi-
gliere Ildo Bonifazi;

- per il Collegio Sindacale la presenza del Presi-
dente dott.Franco Petrini e del Sindaco effettivo
dott.Anita Pannacci, è assente giustificato il rag.
Gianni Cocciari;

- la presenza dell'Unico Socio "Automobile Club Pe-
rugia", nella persona del direttore dott.Sandro Si-
monetti, delegato dal Consiglio Direttivo dell'Ente
con delibera 28 aprile 2009 il cui estratto allego
al presente atto sotto la lettera "A", omessane let-

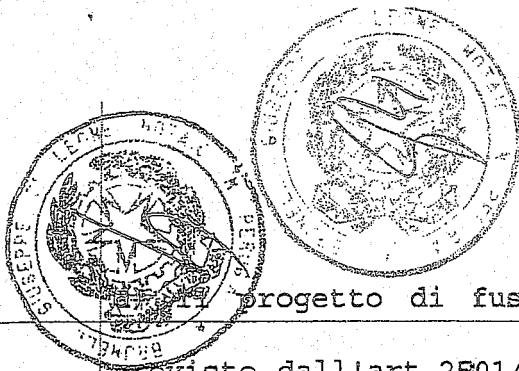
tura per dispensa datami.

Dichiarata validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, il Presidente passa ad illustrare l'ordine del giorno, precisando che:

a) "A.C.I. SERVICE s.r.l." unipersonale, è unico socio della società "GUIDACI s.r.l.", unipersonale, con sede in Perugia, Fraz. Ellera Scalo, Via Corcianese n.202, capitale sociale euro 19.297,41, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia e codice fiscale 02858610542, R.e.a. PG-246126;

b) anche in relazione a tale circostanza, e tenuto conto le due società esercitano attività in parte coincidenti e in parte complementari, è interesse di entrambe razionalizzare le attività stesse e procedere a fusione per incorporazione della società controllata nella società controllante;

c) il relativo progetto è stato redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti ed è stato depositato al Registro delle Imprese di Perugia, per quanto riguarda "GUIDACI s.r.l.", il 15 giugno 2009, iscritto il giorno 16 giugno 2009, prot.27435/2009, e, per quanto riguarda "A.C.I. SERVICE s.r.l.", il 9 giugno 2009, iscritto il 15 giugno 2009, prot.n. 26745/2009;



progetto di fusione contiene le indicazioni
previste dall'art.2501/ter C.C., con gli adattamenti

derivanti dall'applicazione dell'art.2505, comma
primo, C.C., in quanto, detenendo la incorporante
partecipazione totalitaria nella incorporanda, la
fusione avverrà senza concambio, senza aumento di
capitale della incorporante a servizio, con annulla-
mento integrale del capitale della incorporanda;

e) ricadendosi nella fattispecie del menzionato
art.2505 c.c., non è stata necessaria la redazione
delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies
e 2501-sexies c.c.;

f) lo statuto della incorporante verrà modificato
unicamente per quanto riguarda l'oggetto sociale,
onde ricomprendervi tutte le attività già esercitate
dalla incorporanda e per quanto riguarda la denomi-
nazione sociale che sarà modificata in "GUIDACI-
SERVICE s.r.l.";

g) la fusione acquisterà efficacia dal giorno
dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art.2504
c.c.; dalla data d'inizio dell'esercizio in corso al
momento in cui la fusione acquisterà efficacia, e-
sercizio che per entrambe le società coincide con
l'anno solare, le operazioni della società incorpo-
rata saranno imputate al bilancio della incorporan-

te, ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art.172, nono comma, D.P.R. 917/1986; con l'acquisto di efficacia della fusione verranno meno tutte le cariche della incorporanda e i mandati conferiti in nome e per conto di lei, quindi anche il mandato di amministratore delegato del consigliere Cicioni Stefano, il quale ha attualmente mandato di responsabile alla gestione della scuola guida esercitata dalla incorporanda medesima; contestualmente all'atto di fusione saranno formalizzati gli atti idonei per confermare tale mandato, per la durata già pattuita, da parte della società incorporante;

h) non sono previsti trattamenti particolari in favore di soci o amministratori.

Il Presidente precisa altresì che presso la sede delle società partecipanti sono rimasti depositati, a far tempo dal 5 giugno 2009 i documenti di cui all'art.2501-septies C.C., ad eccezione delle relazioni di cui agli artt.2501-quinquies e 2501-sexies c.c., che non sono state redatte, ai sensi dell'art.2505 c.c.; le situazioni patrimoniali di cui all'art.2501-quater sono state sostituite dai bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008, ricadendosi nella fattispecie di cui al secondo comma di detta disposizione di legge; mi chiede



insolte di dar atto a verbale che l'unico socio di-

chiara di voler rinunciare al termine di cui all'ultimo comma dell'art.2501/ter C.C., essendo stati pienamente soddisfatti i suoi diritti di informativa tutelati da tali disposizioni di legge.

L'Unico Socio

delibera

1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "GUIDACI s.r.l." in "A.C.I. SERVICE s.r.l." alle condizioni indicate al progetto stesso, al quale è unito lo statuto della incorporante e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", omessane mia lettura per dispensa datami;

2) approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto f) della esposizione del Presidente, quindi agli artt.1 e 2 dello statuto, come risultanti dal testo allegato al progetto di fusione; per effetto della fusione la incorporante subentrerà di diritto in tutto il patrimonio della incorporanda ed in ogni rapporto giuridico ad essa facente capo, ancorchè insorto o insorgendo nelle more del procedimento di fusione;

3) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente dott.Ildo Bonifazi nato a Filottrano (AN)

il 24 maggio 1943, per dare esecuzione alla deliberata fusione, con i più ampi poteri per definire i rapporti tra incorporante e incorporanda, stipulare l'atto pubblico di fusione inserendovi i patti e condizioni che riterranno opportuni, nel rispetto del progetto approvato, provvedere al perfezionamento di trasferimenti e vulture di attività mobiliari e immobiliari, compiere in genere ogni conseguente atto necessario per attuare l'operazione.

Della presente delibera sarà eseguito il deposito di cui all'art. 2502/bis C.C. per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di competenza; al deposito saranno acclusi i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti.

Si dà atto che in data odierna si terrà l'assemblea dell'incorporanda per assumere analoghe e conformi decisioni.

L'assemblea è sciolta alle ore diciotto e cinquanta minuti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi di video scrittura da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che, interpellato, dichiara di approvarlo.

Consta di due fogli, di cui sono occupate pagine sette.



Giuseppe Brunelli Notaio

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
PERUGIA DEL 28 APRILE 2009

Il giorno 28 aprile 2008 alle ore 16,30 presso i locali della sede dell'Automobile Club Perugia sita in Via Corcianese 218/H si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Perugia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

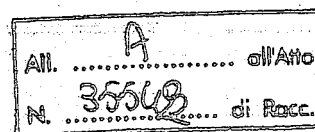
omissis

5. Proposta di acquisto della partecipata Guidaci S.r.l. e conseguente incorporazione da parte di ACI Service S.r.l.;

omissis

Sono presenti:

- a) Dott. Ruggero Campi Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) Rag. Marco Poconi Vice Presidente;
- c) Dott. Mario Roich Consigliere;
- d) Sig Loris Ghigi Consigliere;
- e) Sig. Giuseppe Prisco Consigliere;
- f) Sig. Italo Rossetti Consigliere;
- g) Sig. Ezio Sisti Consigliere;



e per il Collegio dei Sindaci Revisori assistono alla riunione il dott. Franco Petrini Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Rag. Gianni Cocciari Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 54 dello Statuto il Dottor Ruggero Campi Presidente del Consiglio Direttivo, funge da Segretario ai sensi dello stesso articolo il Dottor Sandro Simonetti, Direttore dell'Automobile Club Perugia.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale e preso atto della regolare convocazione, dichiara aperta la seduta.

Omissis

Sul quinto punto all'ordine del giorno

Omissis

Il Consiglio Direttivo, inoltre, tenuto presente quanto esposto sia dal Presidente che dal Direttore; letto il progetto di fusione;

all'unanimità delibera

di conferire ampia delega disgiunta al Presidente dott. Ruggero Campi e al Direttore dott. Sandro Simonetti affinché provveda a rappresentare l'Ente nell'assemblea di ACI Service S.r.l. che approverà il progetto di fusione nonché per tutte le formalità connesse all'attuazione della fusione per incorporazione in ACI Service S.r.l. di Guidaci S.r.l. considerando sin da ora valido il loro operato.

Omissis

Alle ore 17.50 null'altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta, è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Sandro Simonetti

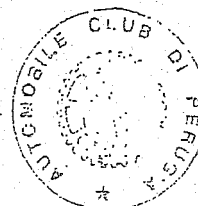
IL PRESIDENTE

F.to Dott. Ruggero Campi

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
PERUGIA DEL 28 APRILE 2009

Perugia, 24 Giugno 2009

AUTOMOBILE CLUB PERUGIA
IL DIRETTORE
(Dott. Sandro Simonetti)





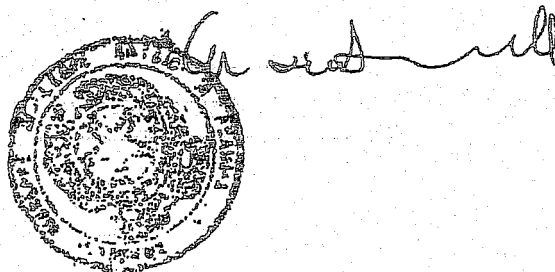
rep. n. 116037

Certifico io sottoscritto dott. Giuseppe Brunelli, Notaio in Perugia e iscritto al Collegio Notarile del Distretto di questa città, che la presente copia riproduce le pagine del libro verbali del Consiglio Direttivo dell' "AUTOMOBILE CLUB PERUGIA" con sede in Spoleto, Ellera Scalo, Via Corcianese n.218/a, vidimato inizialmente dal Notaio Marco Ottaviano Sciarra di Perugia in data 11 giugno 2004, rep.n.167217.

Certifico inoltre che le parti omesse non alterano né modificano il contenuto del presente estratto.

Consta di un foglio scritto su due pagine.

Perugia, 26 giugno 2009



Al.	B.....	all'Atto
N.	35642	di Racc.

"PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della Società Guidaci S.r.l.

nella società Aci-Service S.r.l. Unipersonale

(Art. 2501-ter codice civile)

Premessa

Al fine di addivenire alla concentrazione delle due aziende condotte in capo alle due Società indicate in epigrafe, nonché alla razionalizzazione delle attività dalle medesime esercitate, gli Organi amministrativi della Guidaci S.r.l. (nel prosieguo anche più semplicemente Società incorporanda) e della Aci-Service S.r.l. unipersonale (nel prosieguo anche più semplicemente Società incorporante) (e congiuntamente le Società) hanno predisposto il seguente progetto di fusione a norma degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile.

Le Società non sono sottoposte a procedure concorsuali, né, in particolare, si trovano in stato di liquidazione.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi del primo comma dell'articolo 2505 del Codice Civile:

- ✓ il presente progetto viene redatto in forma semplificata e, quindi, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2501-ter, primo comma nn. 3), 4) e 5), relativi all'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote della Società incorporante, nonché della data dalla quale tali quote partecipano agli utili;
- ✓ non devono essere predisposte né la Relazione dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2501-quinquies del Codice Civile, né la Relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

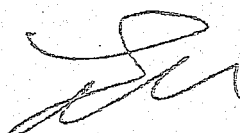
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2501-quater del Codice Civile, le situazioni patrimoniali delle Società vengono sostituite dai rispettivi bilanci di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

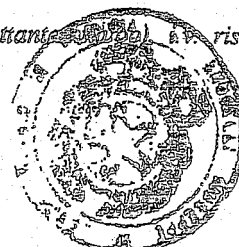
Di seguito si forniscono pertanto le informazioni richieste dall'articolo 2501-ter del Codice Civile.

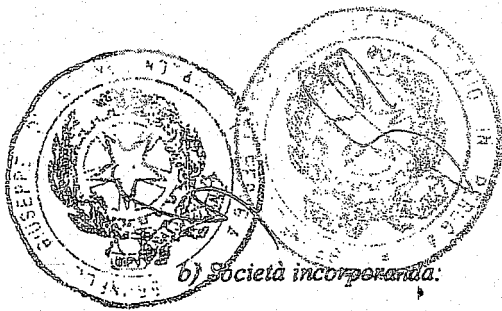
1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione.

a) Società incorporante:

ACI SERVICE S.r.l. Unipersonale., con sede legale in Perugia, Via Corcianese n. 218/H, iscritta nel registro imprese di Perugia al n. 01483000541, con uguale numero di codice fiscale, iscritta al R.E.A. al n. 141982, avente capitale sociale di euro 70.000,00 (settanta mila) e risultato d'esercizio 2008 euro 44.903,00 (quarantaquattromilanovecentotré/00);





b) Società incorporanda:

GUIDACI S.r.l., con sede legale in Perugia, Via Corcianese n. 232, iscritta nel registro imprese di Perugia al n. 02858610542, con uguale numero di codice fiscale, iscritta al R.E.A. al n. 246126, avente capitale sociale euro 19.297,42 (dicianovemiladuecentonovantasette/42), i.v., risultato d'esercizio 2008 euro - 23.255,00 (- ventitremiladuecentocinquantacinque/00).

2. Atto costitutivo della società incorporante, con le modificazioni derivanti dalla fusione.

La società incorporante, in connessione con la fusione, modificherà l'articolo 2 del proprio Statuto, relativo all'oggetto sociale, che sarà ampliato così da ricomprendervi i generi di attività esercitati dalla società incorporanda e muterà denominazione in "GUIDACI-SERVICE S.r.l. Unipersonale, con conseguente modifica dell'articolo 1 del proprio Statuto. Si allega, sotto la lettera "A", lo Statuto sociale dell'incorporante quale risulterà all'esito della fusione.

3. Rapporto di cambio delle quote, nonché eventuale congruagli in denaro.

Nel presupposto che la società incorporante, attualmente proprietaria del 66,67% del capitale della società incorporanda, acquisti prima della delibera assembleare di fusione di cui all'articolo 2502 del Codice Civile la restante parte, si da divenire socio unico, non sarà effettuato alcun cambio di quote e, pertanto, le quote della società incorporanda saranno semplicemente annullate senza che il capitale sociale della società incorporante vari per effetto della fusione.

La procedura di fusione è pertanto effettuata ai sensi dell'articolo 2505, del Codice Civile; non si applicano l'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4), 5) e gli articoli 2501-quinquies e 2501-series del Codice Civile.

4. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante.

Non vi sarà assegnazione di quote in conseguenza della situazione di cui al punto 3.

5. Data dalla quale le quote di cui al punto 4 partecipano agli utili.

Non è da disciplinare in conseguenza della qualifica di socio unico della incorporata.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata sono imputate al bilancio della società incorporante.

Dall'inizio dell'esercizio in corso alla data di effetto della fusione, esercizio che per entrambe le società coincide con l'anno solare e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 172, nono comma del TUIR.

7. *Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle quote.*

Non ricorrono tali situazioni.

8. *Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.*

Nessuno.

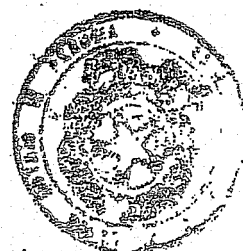
9. *Data di effetto della fusione.*

Dal giorno in cui risulterà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritta dall'articolo 2504 del Codice Civile."

Perugia, 05/06/2009

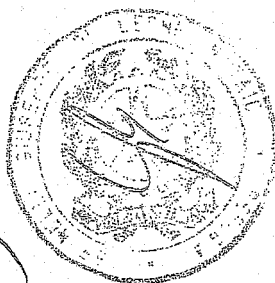
ACI SERVICE S.r.l. Unipersonale
(Il Presidente del Consiglio di amministrazione)
Avv. Enzo Balducci

GUIDACI S.r.l.
(Il Presidente del Consiglio di amministrazione)
Dott. Ildo Bonifazi



Enzo Balducci

Ildo Bonifazi



STATUTO

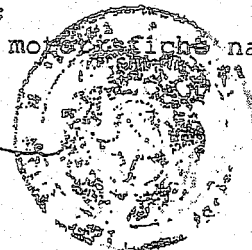
TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "GUIDACI SERVICE s.r.l. Unipersonale".

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- agenzia disbrigo di pratiche auto per conto terzi e di affari in genere, elaborazioni dati contabili e amministrativi per conto di terzi;
- attività di scuole di guida e di educazione stradale, di istruzione e formazione di conducenti di veicoli a motore;
- svolgimento di corsi teorici e pratici per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida per uso privato e pubblico per tutti i tipi di autoveicoli;
- svolgimento di corsi teorici e pratici per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche di tutti i livelli, di brevetti di volo, ed attestazioni di volo di tutti i livelli;
- gestione di agenzie e di sub agenzie di assicurazione, di agenzie di affari e di commercio con e senza deposito, il commercio al minuto e al dettaglio di beni e generi, nonché la prestazione di servizi comunque inerenti e attinenti all'automobile, agli automobilisti e all'automobilismo in genere, compresa la gestione di impianti e di strutture di ristorazione al pubblico;
- noleggio da rimessa con e senza conducente per autovetture e autobus, servizio pubblico da piazza, noleggio con e senza conducente di cicli, ciclomotori, motocicli, autoveicoli in genere, imbarcazioni e aeromobili di tutti i tipi;
- gestione di centri di revisione per tutti gli autoveicoli, di officine per la riparazione di autoveicoli, di lavaggi auto, di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- gestione di agenzie di viaggi e turismo, tour operator, servizio di biglietteria per tutti i mezzi di trasporto nazionali ed esteri;
- organizzazione di meetings, convegni, congressi, incontri di studio;
- gestione di alberghi, residences, ristoranti, tavole calde, discoteche, pubs, birrerie, gelaterie, bar-caffè, impianti sportivi e comunque di qualsiasi struttura per la ristorazione, la ricezione turistico-alberghiera, la ricreazione e il tempo libero;
- la rivendita di generi di monopolio, nei limiti consentiti dalla legge, nonché la gestione di ricevitorie di tutti i giochi consentiti;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di guida sicura, sportiva e agonistica per automobilisti e motociclisti;
- organizzazione di manifestazioni sportive motoristiche nazionali e



internazionali, chiedendone l'autorizzazione iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e/o internazionali;

- gestione e noleggio di centri di diagnosi mobile per autoveicoli.

Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate; la società ha comunque il potere di acquistare partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo, purché nei limiti imposti dall'art. 2361 C.C. e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.

La società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.Lgs. n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

E' fatto divieto alla società di esercitare quanto oggetto di attività professionali riservate, nonché la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 3 - La società ha sede in Comune di Perugia.

E' facoltà dell'organo amministrativo d'istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Le dette succursali all'estero potranno vivere ed operare mediante propria distinta organizzazione con stabile rappresentanza e con gestione autonoma e contabilità separata.

L'istituzione di sedi secondarie è rimessa a decisione dei soci.

Art. 4 - La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 70.000,00 (settantamila/00), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - I diritti sociali spettano a ciascun socio proporzionalmente all'ammontare del valore nominale della quota da lui posseduta.

Nel caso di alienazione di quote a titolo oneroso il socio alienante deve comunicare con lettera raccomandata agli altri soci, presso il loro domicilio risultante dal libro sociale, e alla società presso la sede legale, le generalità dell'acquirente, il prezzo e le clausole della cessione, al fine di consentire agli altri soci di esercitare diritto di prelazione sull'acquisto delle quote.

Il socio che intenda esercitare tale diritto deve entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione di cui sopra, comunicare con lettera raccomandata la propria accettazione al socio cedente e alla



società.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero ammontare delle quote poste in vendita; tuttavia nel caso di pluralità di soci che abbiano ritualmente il diritto, le quote stesse saranno tra questi divise in proporzione al numero di quote già possedute.

Qualora nessun socio, entro i termini e con le modalità sopra precisate, eserciti il diritto di prelazione, è in facoltà della società, entro l'ulteriore termine di giorni trenta, di comunicare con lettera raccomandata al socio alienante altra persona, fisica o giuridica gradita alla società stessa e intenzionata all'acquisto delle quote, purché il terzo sottoscriva per piena accettazione ad ogni effetto di legge la comunicazione stessa.

Il diritto di prelazione, con le modalità di cui sopra, spetta anche in ipotesi di trasferimento del diritto di sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale a pagamento; qualora nelle more della procedura venga in scadenza il termine per l'esercizio del diritto, stabilito dalla delibera di aumento di capitale o dalla legge, l'alienante deve comunque esercitarlo; la prelazione in tal caso avrà per oggetto le quote così sottoscritte, al prezzo contenuto nell'offerta e maggiorato degli oneri sostenuti per la sottoscrizione.

Art. 7 - Il domicilio legale dei soci è da intendersi eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

TITOLO III

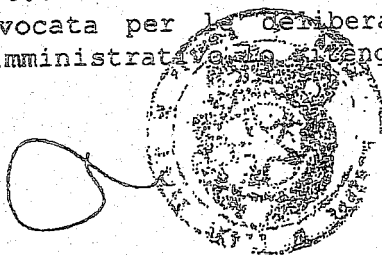
ASSEMBLEA

Art. 8 - Tutte le decisioni dei soci vengono assunte con il metodo assembleare; l'assemblea è rappresentata dall'universalità dei soci e le sue statuizioni conformi alle disposizioni statutarie ed a quelle di legge, ove le prime manchino, sono vincolanti per tutti i soci. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale ed altrove, come verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9 - L'assemblea viene statutariamente distinta in assemblea ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'assemblea chiamata a deliberare su modifiche statutarie, operazioni sul capitale, operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, decisioni che comportino una rilevante modifica dei diritti dei soci, sullo scioglimento e liquidazione, revoca dello stato di liquidazione; è considerata ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro il termine di centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 C.C..

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni che ad essa competono, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.



E' fatto salvo il disposto dell'art.2479, comma primo, del Codice Civile.

Art. 10 - I soci acquisiscono il diritto di intervenire all'assemblea quando siano iscritti all'apposito libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Possono rappresentare i soci in assemblea anche terzi non soci ad esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti della società.

L'assemblea è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della prima ed eventuale seconda convocazione, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo raccomandata 'a.r.' o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare adeguata informazione sull'ordine del giorno e a documentarne la ricezione.

Per le assemblee totalitarie si rinvia al disposto dell'art.2479/bis C.C., ultimo comma.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

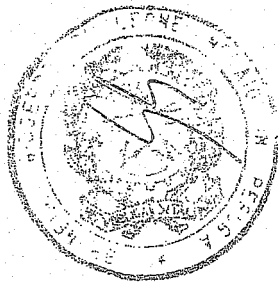
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano date nell'avviso di convocazione indicazioni per il collegamento, o i collegamenti, audio-video, da attivare ai fini dello svolgimento dei lavori assembleari, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od infine da altra persona che il consiglio stesso designi.

In mancanza di tale designazione, i presenti provvedono ad eleggere il Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un Notaio nel caso l'assemblea sia straordinaria.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria si considera regolarmente costituita quando è intervenuta la presenza di tanti soci che rappresentino, in



proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni assembleari sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Nel caso di seconda convocazione quale sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, le deliberazioni assembleari acquistano piena validità.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole dei soci che rappresentino in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione si considerano valide le deliberazioni prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più di un terzo del capitale.

Sono fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito nell'atto di nomina; possono altresì esser nominati senza determinazione di durata, ma in questo caso potranno essere revocati in qualsiasi tempo dall'assemblea, anche per mero avvicendamento e anche in difetto di giusta causa; possono essere anche non soci.

Art. 15 - L'assemblea elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il consiglio nomina il segretario, anche se persona ad esso estranea.

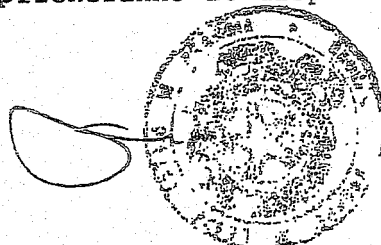
Art. 16 - Il consiglio si riunisce nella sede della società od altrove, ogni qualvolta il Presidente giudichi ciò opportuno, o quando intervenga domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni non festivi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso telegrafico da inviarsi almeno un giorno prima; possono essere usati anche altri mezzi di convocazione, purché idonei a dare esauriente informazione sull'ordine del giorno e a documentarne la ricezione.

Art. 17 - Perché le deliberazioni del consiglio siano valide è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per tele o video conferenza; si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 10)



Art. 18 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; esso può esercitare tutti i diritti e le facoltà atti a conseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale, che la legge o le disposizioni del presente statuto non riservino all'assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno uno o più Consiglieri delegati, i quali, salvo legittime cause di revoca, decadenza o rinuncia al mandato, rimangono in carica quanto il medesimo Consiglio che li elegge.

All'atto della nomina il Consiglio stabilisce limiti e modalità di esercizio dei poteri delegati; in ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2381 C.C., commi 1, 2, 3, 5 e 6; non possono essere delegate le funzioni relative alla formazione dei bilanci ad operazioni sul capitale, ad atti ed operazioni relativi a procedure di trasformazione, fusione e scissione.

Tutti gli emolumenti degli amministratori, anche per particolari incarichi, sono stabiliti dall'assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Il Collegio Sindacale viene eletto qualora richiesto dalla legge o a seguito di deliberazione dell'assemblea, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge e in tal guisa operanti; al Collegio Sindacale spettano anche le funzioni di controllo contabile.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il compenso dei medesimi è fissato dall'assemblea che per altro decide della loro nomina e di quella del Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

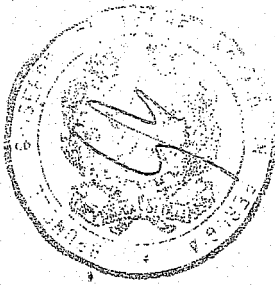
BILANCIO ED UTILI

Art. 21 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo, entro i termini stabiliti e nel rispetto della disciplina di legge e statutaria, provvederà alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Art. 22 - Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, sarà operata la deduzione del 5% (cinque per cento) che sarà destinata alla riserva ordinaria sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

Gli utili residui saranno distribuiti tra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute salvo diversa disposizione dell'assemblea.

I dividendi che non saranno riscossi andranno devoluti a favore del fondo di riserva, decorsi cinque anni dal giorno della loro esigibilità.



TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23 - Dovendosi, per qualsiasi motivo, operare lo scioglimento della società, spetta all'assemblea di stabilire le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, nella osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO VIII

COMPETENZE GIUDIZIARIE

Art. 24 - La competenza a conoscere delle contestazioni che possono originarsi fra la società e i suoi componenti, e comunque riconducibili alla vita sociale, è demandata all'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali attinenti in materia, costituiranno il diretto riferimento per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto.

Euro Bolchini

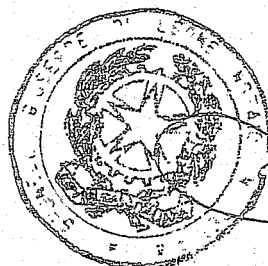
Ar. v. v. v.



Copia autentica in conformità all'originale firmata in ogni suo foglio a norma di Legge.

La presente copia consta di complessivi fogli 10 scritti per pagine 10 e viene da me Notaio, rilasciata per gli usi dalla Legge consentiti.

Perugia, li 11 DIC. 2009



Seete



Dott. GIUSEPPE BRUNELLI
NOTAIO

ALL.	8	all'Atto
N.	36294	di Racc.

Repertorio n.116050

Raccolta n.35543

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a Perugia

Repubblica Italiana

il 3/7/2009

al n. 10909

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di

giugno alle ore diciotto e cinquantacinque minuti

Protocollo dal

Registro imprese

di Perugia

26 giugno 2009

il 29/6/2009

al nr. 30484

nr. R.E.A. 246126

Iscritto il 29/6/2009

In Perugia, nel mio studio in Via Martiri dei Lager

n.78 - Innanzi a me, dott. Giuseppe Brunelli, Notaio

in Perugia ed iscritto al Collegio Notarile del Di-

stretto di questa città

è comparso

BONIFAZI dott.ILDO nato a Filottrano (AN) il 24 mag-

gio 1943, per la carica domiciliato presso la sede

sociale, che interviene al presente atto in qualità

di Presidente del Consiglio di Amministrazione e le-

gale rappresentante della società "GUIDACI s.r.l.",

unipersonale, con sede in Perugia, Fraz. Ellera Sca-

lo, Via Corcianese n.232, capitale sociale euro

19.297,41, interamente versato, numero di iscrizione

al Registro delle Imprese di Perugia e codice fisca-

le 02858610542, R.e.a.PG-246126.

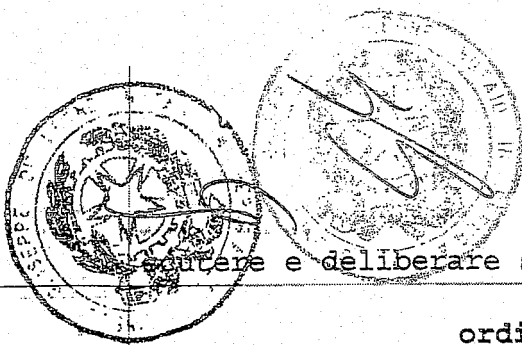
Il comparente, della cui identità personale io Nota-

io sono certo, mi richiede di verbalizzare l'assem-

blea della società suddetta, da tenersi in questo

luogo, giorno ed ora, in prima convocazione, per di-





entrare e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- delibera di fusione tra la società incorporante "ACI SERVICE s.r.l." e la società incorporanda "GUIDACI s.r.l.".

Aderisco alla richiesta e do atto che il comparente, nella qualifica, presiede l'assemblea ai sensi dell'art.11) dello statuto vigente, facendo constatare:

- la regolare convocazione dell'assemblea a norma di legge e di statuto, mediante avviso diramato ai soci in data 16 giugno 2009;

- per il Consiglio di Amministrazione la presenza del costituito Presidente e dei Consiglieri Stefano Cicioni ed Emanuela Biordi;

- per il Collegio Sindacale la presenza di tutti i membri in carica dott. Alessandra Granaroli, Presidente, dott. Valeria Morettini e dott. Anita Pannacci, membri effettivi;

- la presenza dell'Unico Socio "A.C.I. SERVICE s.r.l.", in persona del legale rappresentante Balducci Enzo, titolare dell'intero capitale sociale.

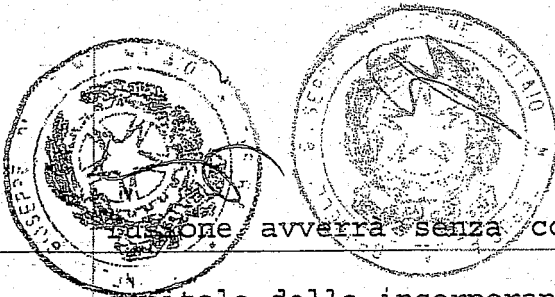
Dichiarata validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, il Presidente passa ad illustrare l'ordine del giorno, precisando che:

a) "A.C.I. SERVICE s.r.l.", con sede in Perugia, Fraz. Santa Sabina, Strada Corcianese n.218/h, capitale sociale euro 70.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia e codice fiscale 01483000541, R.e.a. PG-141982, è unico socio della società "GUIDACI s.r.l.";

b) anche in relazione a tale circostanza, e tenuto conto le due società esercitano attività in parte coincidenti e in parte complementari, è interesse di entrambe razionalizzare le attività stesse e procedere a fusione per incorporazione della società controllata nella società controllante;

c) il relativo progetto è stato redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti ed è stato depositato al Registro delle Imprese di Perugia, per quanto riguarda "GUIDACI s.r.l.", il 15 giugno 2009, iscritto il giorno 16 giugno 2009 prot.27435/2009, e, per quanto riguarda "A.C.I. SERVICE s.r.l." il 9 giugno 2009, iscritto il 15 giugno 2009, prot.n. 26745/2009;

d) il progetto di fusione contiene le indicazioni previste dall'art.2501/ter C.C., con gli adattamenti derivanti dall'applicazione dell'art.2505, comma primo, C.C., in quanto, detenendo la incorporante partecipazione totalitaria nella incorporanda, la



fusione avverrà senza concambio, senza aumento di capitale della incorporante a servizio, con annulla-

mento integrale del capitale della incorporanda;

e) ricadendosi nella fattispecie del menzionato

art.2505 c.c., non è stata necessaria la redazione

delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies

e 2501-sexies c.c.;

f) lo statuto della incorporante verrà modificato

unicamente per quanto riguarda l'oggetto sociale,

onde ricomprendervi tutte le attività già esercitate

dalla incorporanda e la denominazione che sarà modi-

ficata in "GUIDACI-SERVICE s.r.l.", quindi con modi-

fica agli articoli 1 e 2;

g) la fusione acquisterà efficacia dal giorno

dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art.2504

c.c.; dalla data d'inizio dell'esercizio in corso al

momento in cui la fusione acquisterà efficacia, e-

sercizio che per entrambe le società coincide con

l'anno solare, le operazioni della società incorpo-

rata saranno imputate al bilancio della incorporan-

te, ciò anche ai sensi e per gli effetti

dell'art.172, nono comma, D.P.R. 917/1986;

h) non sono previsti trattamenti particolari in fa-

vore di soci o amministratori.

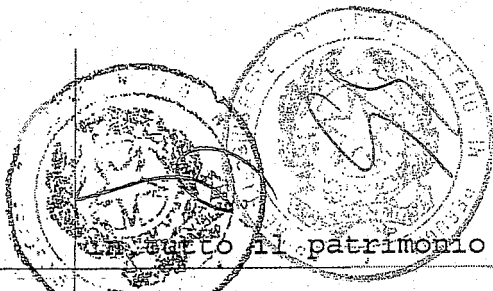
Il Presidente precisa altresì che presso la sede

delle società partecipanti sono rimasti depositati, a far tempo dal 5 giugno 2009, i documenti di cui all'art.2501-septies C.C., ad eccezione delle relazioni di cui agli artt.2501-quinquies e 2501-sexies c.c., che non sono state redatte, ai sensi dell'art.2505 c.c.; le situazioni patrimoniali di cui all'art.2501-quater sono state sostituite dai bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008, ricadendosi nella fattispecie di cui al secondo comma di detta disposizione di legge; mi chiede inoltre di dar atto a verbale che l'unico socio dichiara di voler rinunciare al termine di cui all'ultimo comma dell'art.2501/ter C.C., essendo stati pienamente soddisfatti i suoi diritti di informativa tutelati da tali disposizioni di legge.

L'Unico Socio

delibera

- 1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione di "GUIDACI s.r.l." in "A.C.I. SERVICE s.r.l." alle condizioni indicate al progetto stesso che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa datami;
- 2) approvazione integrale dello statuto della incorporante allegato al progetto di fusione; per effetto della fusione la incorporante subentrerà di diritto



in tutto il patrimonio della incorporanda ed in ogni

rapporto giuridico ad essa facente capo, ancorchè

insorto o insorgendo nelle more del procedimento di

fusione;

3) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento il consigliere

Pietro Cogolli nato a Perugia il 3 luglio

1953, per dare esecuzione alla deliberata fusione,

con i più ampi poteri per definire i rapporti tra

incorporante e incorporanda, stipulare l'atto pubblico

di fusione inserendovi i patti e condizioni

che riterranno opportuni, nel rispetto del progetto

approvato, provvedere al perfezionamento di trasferimenti

e volture di attività mobiliari e immobiliari,

compiere in genere ogni conseguente atto necessario

per attuare l'operazione.

Della presente delibera sarà eseguito il deposito di

cui all'art. 2502/bis C.C. per l'iscrizione nel Registro

delle Imprese di competenza; al deposito saranno

acclusi i bilanci degli ultimi tre esercizi

delle società partecipanti.

Si dà atto che in data odierna si è tenuta l'assemblea

della incorporante che ha assunto analoghe e

conformi decisioni.

L'assemblea è sciolta alle ore diciannove e venti

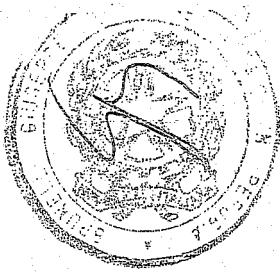
minuti.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto,
redatto con mezzi di video scrittura da persona di
mia fiducia e da me letto al comparente che, inter-
pellato, dichiara di approvarlo.

Consta di due fogli, di cui sono occupate pagine sei
e parte della settima.

Firmato: Ildo Bonifazi

" Giuseppe Brunelli Notaio

[illegible]

Alt.	A	all'Atto
N.	35562	di Racc.

"PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della Società Guidaci S.r.l.

nella società Acì-Service S.r.l. Unipersonale

(Art. 2501-ter codice civile)

Premessa

Al fine di addivenire alla concentrazione delle due aziende condotte in capo alle due Società indicate in epigrafe, nonché alla razionalizzazione delle attività dalle medesime esercitate, gli Organi amministrativi della Guidaci S.r.l. (nel prosieguo anche più semplicemente Società incorporanda) e della Acì-Service S.r.l. unipersonale (nel prosieguo anche più semplicemente Società incorporante) (e congiuntamente le Società) hanno predisposto il seguente progetto di fusione a norma degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile.

Le Società non sono sottoposte a procedure concorsuali, né, in particolare, si trovano in stato di liquidazione.

Traffandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi del primo comma dell'articolo 2505 del Codice Civile:

- ✓ il presente progetto viene redatto in forma semplificata e, quindi, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2501-ter, primo comma nn. 3), 4) e 5), relativi all'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle quote della Società incorporante, nonché della data dalla quale tali quote partecipano agli utili;
- ✓ non devono essere predisposte né la Relazione dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2501-quinquies del Codice Civile, né la Relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

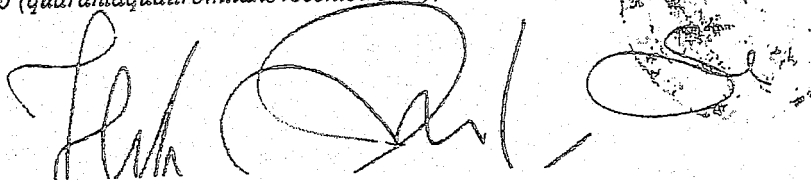
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2501-quater del Codice Civile, le situazioni patrimoniali delle Società vengono sostituite dai rispettivi bilanci di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

Di seguito si forniscono pertanto le informazioni richieste dall'articolo 2501-ter del Codice Civile.

1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione.

a) Società incorporante:

ACI SERVICE S.r.l. Unipersonale., con sede legale in Perugia, Via Corcianese n. 218/H, iscritta nel registro imprese di Perugia al n. 01483000541, con uguale numero di codice fiscale, iscritta al R.E.A. al n. 141982, avente capitale sociale di euro 70.000,00 (settantamila/00), i.v. 14/11/2008 d'esercizio 2008 euro 44.903,00 (quarantaquattromilanovecentotré/00);





GUIDACI S.r.l., con sede legale in Perugia, Via Corcianese n. 232, iscritta nel registro imprese di Perugia al n. 02858610542, con uguale numero di codice fiscale, iscritta al R.E.A. al n. 246126, avente capitale sociale euro 19.297,42 (dicianovemiladuecentonovantasette/42), i.v., risultato d'esercizio 2008 euro - 23.255,00 (- ventitremiladuecentocinquantacinque/00).

2. Atto costitutivo della società incorporante, con le modificazioni derivanti dalla fusione.

La società incorporante, in connessione con la fusione, modificherà l'articolo 2 del proprio Statuto, relativo all'oggetto sociale, che sarà ampliato così da ricomprendervi i generi di attività esercitati dalla società incorporanda e muterà denominazione in "GUIDACI-SERVICE S.r.l. Unipersonale, con conseguente modifica dell'articolo 1 del proprio Statuto. Si allega, sotto la lettera "A", lo Statuto sociale dell'incorporante quale risulterà all'esito della fusione.

3. Rapporto di cambio delle quote, nonché eventuale conguagli in denaro.

Nel presupposto che la società incorporante, attualmente proprietaria del 66,67% del capitale della società incorporanda, acquisti prima della delibera assembleare di fusione di cui all'articolo 2502 del Codice Civile la restante parte, sì da divenire socio unico, non sarà effettuato alcun cambio di quote e, pertanto, le quote della società incorporanda saranno semplicemente annullate senza che il capitale sociale della società incorporante vari per effetto della fusione.

La procedura di fusione è pertanto effettuata ai sensi dell'articolo 2505, del Codice Civile; non si applicano l'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4), 5) e gli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile.

4. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante.

Non vi sarà assegnazione di quote in conseguenza della situazione di cui al punto 3.

5. Data dalla quale le quote di cui al punto 4 partecipano agli utili.

Non è da disciplinare in conseguenza della qualifica di socio unico della incorporata.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata sono imputate al bilancio della società incorporante.

Dall'inizio dell'esercizio in corso alla data di effetto della fusione, esercizio che per entrambe le società coincide con l'anno solare e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 172, nono comma del TUIR.

7. *Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle quote.*

Non ricorrono tali situazioni.

8. *Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.*

Nessuno.

9. *Data di effetto della fusione.*

Dal giorno in cui risulterà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritta dall'articolo 2504 del Codice Civile."

Perugia, 05/06/2009

ACI SERVICE S.r.l. Unipersonale

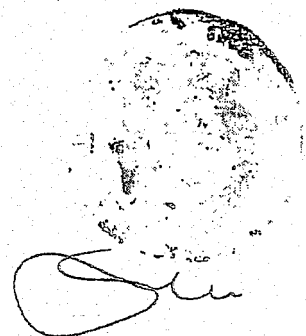
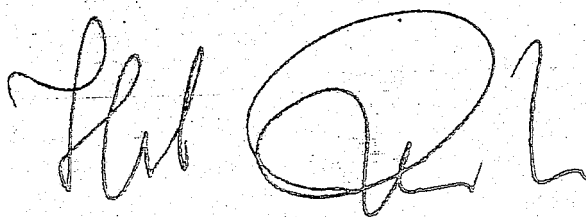
(Il Presidente del Consiglio di amministrazione)

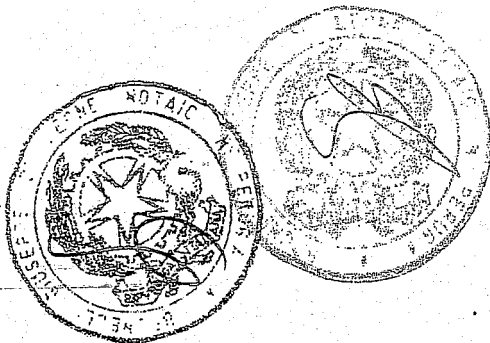
Avv. Enzo Balducci

GUIDACI S.r.l.

(Il Presidente del Consiglio di amministrazione)

Dott. Ildo Bonifazi





STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "GUIDACI SERVICE s.r.l. Unipersonale".

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- agenzia disbrigo di pratiche auto per conto terzi e di affari in genere, elaborazioni dati contabili e amministrativi per conto di terzi;
- attività di scuole di guida e di educazione stradale, di istruzione e formazione di conducenti di veicoli a motore;
- svolgimento di corsi teorici e pratici per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida per uso privato e pubblico per tutti i tipi di autoveicoli;
- svolgimento di corsi teorici e pratici per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche di tutti i livelli, di brevetti di volo, ed attestazioni di volo di tutti i livelli;
- gestione di agenzie e di sub agenzie di assicurazione, di agenzie di affari e di commercio con e senza deposito, il commercio al minuto e al dettaglio di beni e generi, nonché la prestazione di servizi comunque inerenti e attinenti all'automobile, agli automobilisti e all'automobilismo in genere, compresa la gestione di impianti e di strutture di ristorazione al pubblico;
- noleggio da rimessa con e senza conducente per autovetture e autobus, servizio pubblico da piazza, noleggio con e senza conducente di cicli, ciclomotori, motocicli, autoveicoli in genere, imbarcazioni e aeromobili di tutti i tipi;
- gestione di centri di revisione per tutti gli autoveicoli, di officine per la riparazione di autoveicoli, di lavaggi auto, di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- gestione di agenzie di viaggi e turismo, tour operator, servizio di biglietteria per tutti i mezzi di trasporto nazionali ed esteri;
- organizzazione di meetings, convegni, congressi, incontri di studio;
- gestione di alberghi, residences, ristoranti, tavole calde, discoteche, pubs, birrerie, gelaterie, bar-caffè, impianti sportivi e comunque di qualsiasi struttura per la ristorazione, la ricezione turistico-alberghiera, la ricreazione e il tempo libero;
- la rivendita di generi di monopolio, nei limiti consentiti dalla legge, nonché la gestione di ricevitorie di tutti i giochi consentiti;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di guida sicura, sportiva e agonistica per automobilisti e motociclisti;
- organizzazione di manifestazioni sportive motoristiche nazionali e

[Handwritten signature]



internazionali, chiedendone l'autorizzazione iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e/o internazionali;

- gestione e noleggio di centri di diagnosi mobile per autoveicoli.

Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate; la società ha comunque il potere di acquistare partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo, purché nei limiti imposti dall'art. 2361 C.C. e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.

La società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.Lgs. n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

E' fatto divieto alla società di esercitare quanto oggetto di attività professionali riservate, nonché la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 3 - La società ha sede in Comune di Perugia.

E' facoltà dell'organo amministrativo d'istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Le dette succursali all'estero potranno vivere ed operare mediante propria distinta organizzazione con stabile rappresentanza e con gestione autonoma e contabilità separata.

L'istituzione di sedi secondarie è rimessa a decisione dei soci.

Art. 4 - La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

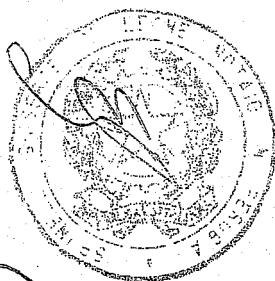
TITOLO II

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 70.000,00 (settantamila/00), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - I diritti sociali spettano a ciascun socio proporzionalmente all'ammontare del valore nominale della quota da lui posseduta.

Nel caso di alienazione di quote a titolo oneroso il socio alienante deve comunicare con lettera raccomandata agli altri soci, presso il loro domicilio risultante dal libro sociale, e alla società presso la sede legale, le generalità dell'acquirente, il prezzo e le clausole della cessione, al fine di consentire agli altri soci di esercitare diritto di prelazione sull'acquisto delle quote.

Il socio che intenda esercitare tale diritto deve entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione di cui sopra, comunicare con lettera raccomandata la propria accettazione al socio cedente e alla



società.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero ammontare delle quote poste in vendita; tuttavia nel caso di pluralità di soci che abbiano ritualmente il diritto, le quote stesse saranno tra questi divise in proporzione al numero di quote già possedute.

Qualora nessun socio, entro i termini e con le modalità sopra precisate, ~~eserciti il diritto di prelazione~~, è in facoltà della società, entro l'ulteriore termine di giorni trenta, di comunicare con lettera raccomandata al socio alienante altra persona, fisica o giuridica gradita alla società stessa e intenzionata all'acquisto delle quote, purché il terzo sottoscriva per piena accettazione ad ogni effetto di legge la comunicazione stessa.

Il diritto di prelazione, con le modalità di cui sopra, spetta anche in ipotesi di trasferimento del diritto di sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale a pagamento; qualora nelle more della procedura venga in scadenza il termine per l'esercizio del diritto, stabilito dalla delibera di aumento di capitale o dalla legge, l'alienante deve comunque esercitarlo; la prelazione in tal caso avrà per oggetto le quote così sottoscritte, al prezzo contenuto nell'offerta e maggiorato degli oneri sostenuti per la sottoscrizione.

Art. 7 - Il domicilio legale dei soci è da intendersi eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

TITOLO III

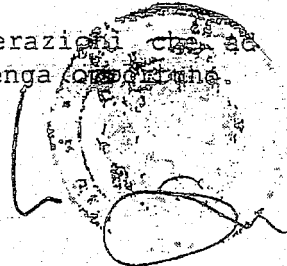
ASSEMBLEA

~~Art. 8 - Tutte le decisioni dei soci vengono assunte con il metodo assembleare; l'assemblea è rappresentata dall'universalità dei soci e le sue statuizioni conformi alle disposizioni statutarie ed a quelle di legge, ove le prime manchino, sono vincolanti per tutti i soci. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale ed altrove, come verrà indicato nell'avviso di convocazione.~~

Art. 9 - L'assemblea viene statutariamente distinta in assemblea ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'assemblea chiamata a deliberare su modifiche statutarie, operazioni sul capitale, operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, decisioni che comportino una rilevante modifica dei diritti dei soci, sullo scioglimento e liquidazione, revoca dello stato di liquidazione; è considerata ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro il termine di centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 C.C..

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni che ad essa competono, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.



E' fatto salvo il disposto dell'art.2479, comma primo, del Codice Civile.

Art. 10 - I soci acquisiscono il diritto di intervenire all'assemblea quando siano iscritti all'apposito libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Possono rappresentare i soci in assemblea anche terzi non soci ad esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti della società.

L'assemblea è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della prima ed eventuale seconda convocazione, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare adeguata informazione sull'ordine del giorno e a documentarne la ricezione.

Per le assemblee totalitarie si rinvia al disposto dell'art.2479/bis C.C., ultimo comma.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

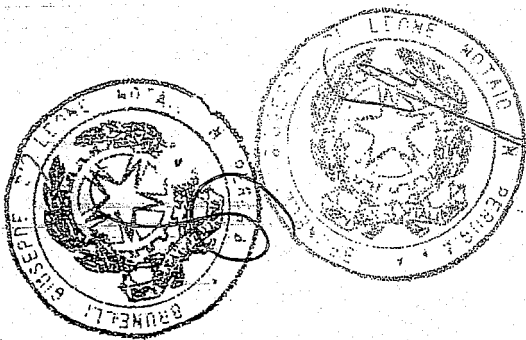
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano date nell'avviso di convocazione indicazioni per il collegamento, o i collegamenti, audio-video, da attivare ai fini dello svolgimento dei lavori assembleari, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od infine da altra persona che il consiglio stesso designi.

In mancanza di tale designazione, i presenti provvedono ad eleggere il Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un Notaio nel caso l'assemblea sia straordinaria.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria si considera regolarmente costituita quando è intervenuta la presenza di tanti soci che rappresentino, in



proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.
Le deliberazioni assembleari sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Nel caso di seconda convocazione quale sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, le deliberazioni assembleari acquistano piena validità.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole dei soci che rappresentino in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione si considerano valide le deliberazioni prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più di un terzo del capitale.

Sono fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito nell'atto di nomina; possono altresì esser nominati senza determinazione di durata, ma in questo caso potranno essere revocati in qualsiasi tempo dall'assemblea, anche per mero avvicendamento e anche in difetto di giusta causa; possono essere anche non soci.

Art. 15 - L'assemblea elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il consiglio nomina il segretario, anche se persona ad esso estranea.

Art. 16 - Il consiglio si riunisce nella sede della società od altrove, ogni qualvolta il Presidente giudichi ciò opportuno, o quando intervenga domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni non festivi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso telegrafico da inviarsi almeno un giorno prima; possono essere usati anche altri mezzi di convocazione, purché idonei a dare esauriente informazione sull'ordine del giorno e a documentarne la ricezione.

Art. 17 - Perché le deliberazioni del consiglio siano valide è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per tele o video conferenza; si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 10)

Art. 18 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; esso può esercitare tutti i diritti e le facoltà atti a conseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale, che la legge o le disposizioni del presente statuto non riservino all'assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno uno o più Consiglieri delegati, i quali, salvo legittime cause di revoca, decadenza o rinuncia al mandato, rimangono in carica quanto il medesimo Consiglio che li elegge.

All'atto della nomina il Consiglio stabilisce limiti e modalità di esercizio dei poteri delegati; in ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2381 C.C., commi 1, 2, 3, 5 e 6; non possono essere delegate le funzioni relative alla formazione dei bilanci ad operazioni sul capitale, ad atti ed operazioni relativi a procedure di trasformazione, fusione e scissione.

Tutti gli emolumenti degli amministratori, anche per particolari incarichi, sono stabiliti dall'assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Il Collegio Sindacale viene eletto qualora richiesto dalla legge o a seguito di deliberazione dell'assemblea, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge e in tal guisa operanti; al Collegio Sindacale spettano anche le funzioni di controllo contabile.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il compenso dei medesimi è fissato dall'assemblea che per altro decide della loro nomina e di quella del Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 21 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo, entro i termini stabiliti e nel rispetto della disciplina di legge e statutaria, provvederà alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Art. 22 - Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, sarà operata la deduzione del 5% (cinque per cento) che sarà destinata alla riserva ordinaria sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

Gli utili residui saranno distribuiti tra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute salvo diversa disposizione dell'assemblea.

I dividendi che non saranno riscossi andranno devoluti a favore del fondo di riserva, decorsi cinque anni dal giorno della loro esigibilità.

TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23 - Dovendosi, per qualsiasi motivo, operare lo scioglimento della società, spetta all'assemblea di stabilire le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, nella osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO VIII
COMPETENZE GIUDIZIARIE

Art. 24 - La competenza a conoscere delle contestazioni che possono originarsi fra la società e i suoi componenti, e comunque riconducibili alla vita sociale, è demandata all'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali attinenti in materia, costituiranno il diretto riferimento per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto.

[Handwritten signature]

Copia autentica in conformità all'originale firmata in otto
suo foglio a norma di Legge.

La presente copia consta di complessivi fogli 9 semi
per pagine 17 e viene da me Notaio, rilasciata per
gli usi dalla Legge consentiti.

Perugia, li **11 DIC. 2009**

[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale che si rilascia per uso *amministrativo*

Perugia, li **28 Aprile 2010**

[Handwritten signature]

